

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 117 DEL 03/11/2023

ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL PORTALE SEGNALETICO SITO IN CORRISPONDENZA DELLE CORSIE DEL VARCO DOGANALE DA CHIO DI ACCESSO ALLA ZONA DEL PORTO STORICO DI ANCONA

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124*" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del Demanio Marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della Legge n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- POSTA** la necessità dell'esecuzione, da parte della ditta "Eritel Telecomunicazioni s.r.l." avente sede legale a Montemarciano (An) in via Dell'Industria civ. 3, per conto di questa Autorità, di attività manutentive nel portale segnaletico sito in corrispondenza delle corsie del varco doganale Da Chio di accesso alla zona del porto storico di Ancona, ciò nell'ambito delle competenze dalla menzionata ditta assunte in virtù del contratto di appalto stipulato con lo stesso Ente in data 13/12/2022 ai fini dell'intervento di fornitura e posa in

opera di impianti per l'ammodernamento del sistema di comunicazione e filodiffusione nel porto di Ancona di cui al progetto comunitario "Mimosa" WP5 (Programma Italia-Croazia) (rif. n. 2000/2022 del Registro di repertorio, n. 15/2022 del Registro contratti);

CONSIDERATO che dette attività manutentive, per le esigenze della connessa cantierizzazione, comporteranno l'occupazione temporanea di spazi demaniali normalmente adibiti alla pubblica circolazione viaria;

RITENUTO pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori tutti oltre che per la pubblica incolumità, di dover emanare il presente provvedimento, ciò affinché per le predette attività manutentive, a fronte delle esigenze della cantierizzazione da ultimo come sopra rappresentate, possa essere recata una disciplina specifica a scanso di ogni pregiudizievole interferenza con la locale circolazione viaria;

VISTI il Decreto Legislativo 30/05/1992 n.285 recante il "Nuovo Codice della Strada", di cui in particolare gli artt. 5,6 e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;

VISTI gli atti dell'Ufficio;

SENTITO al riguardo il Segretario Generale di questo Ente;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
RENDE NOTO CHE:**

- **dalle ore 08,00 alle ore 10,00 di lunedì 6 novembre p.v.**, da parte dell'appaltatrice impresa "Eritel Telecomunicazioni s.r.l." avente sede legale a Montemarciano (An) in via Dell'Industria civ. 3, verranno svolte attività manutentive nel portale segnaletico sito in corrispondenza delle corsie del varco doganale Da Chio di accesso alla zona del porto storico;
- l'esecuzione delle suddette attività comporterà la temporanea occupazione, da parte della summenzionata ditta, delle due corsie di transito veicolare direttamente interessate, in particolare una corsia in direzione di accesso ed un'altra in direzione di uscita del varco doganale da Chio, ciò secondo quanto rappresentato nell'immagine planimetrica prodotta corredo del presente provvedimento;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
ORDINA:**

ART. 1

Ai fini delle attività manutentive di cui nelle premesse, per tutta la loro durata, sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso gli spazi demaniali marittimi direttamente interessati dalla connessa cantierizzazione, nello specifico una corsia di transito veicolare in direzione di accesso al porto storico ed un'altra corsia di transito veicolare in direzione di uscita presso il varco doganale Da Chio, così come rappresentato nell'immagine planimetrica che, sotto forma di allegato, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

In relazione a quanto sopra, sono dunque vietati negli spazi su indicati il transito e l'accesso di persone e veicoli non direttamente impegnati ai fini delle attività manutentive in questione, fatta eccezione per ogni necessità inerente operazioni di pubblico soccorso e/o di polizia da parte dei

competenti organi istituzionali, oltre che per ogni attività strettamente legata alle stesse attività manutentive.

ART. 2

In relazione a quanto stabilito nel precedente articolo 1., gli spazi demaniali marittimi interdetti, per tutta la durata dell'interdizione medesima, resteranno nella totale custodia del soggetto appaltatore dei lavori in questione, il quale provvederà – a proprie cure – a mantenere gli stessi spazi regolarmente delimitati e segnalati affinché in essi sia impedito ogni accesso di veicoli altrui e persone non addette, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del Codice della Strada e del Relativo Regolamento di Esecuzione, di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado ricorrente nella fattispecie.

ART. 3

In relazione a quanto previsto nel precedente articolo 1., è stabilita la circolazione viaria secondo quanto rappresentato nell'immagine planimetrica che, sottoforma di allegato, costituiscono parte integrante del presente provvedimento, ciò in via temporanea ovvero per la durata dell'interdizione allo stesso articolo contemplata.

ART. 4

Ai fini delle attività manutentive in argomento, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, resta altresì obbligo della competente impresa appaltatrice quanto segue:

- la predisposizione e la cura della segnaletica stradale provvisoria – conformemente alle disposizioni del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione – necessaria per disciplinare l'organizzazione della locale circolazione viaria secondo quanto rappresentato nell'immagine planimetrica che, sotto forma di allegato, costituisce parte integrante del presente provvedimento, ciò per tutta la durata dell'interdizione di cui al precedente art. 1;
- lo smantellamento della segnaletica stradale provvisoria di cui al precedente punto non appena cessi la durata dell'interdizione di cui al precedente art. 1;
- l'assistenza per il tramite di movieri idoneamente qualificati che sia necessaria per impedire interferenze tra le attività proprie del cantiere e la pubblica circolazione viaria;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per essa operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge;
- la formazione adeguata dei lavoratori impegnati per proprio conto nell'esecuzione dei lavori;
- la segnalazione immediata a questa Autorità nonché alla Capitaneria di Porto di Ancona di ogni criticità che, per via dei lavori in questione, ancorché imprevista, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, o per la pubblica incolumità o per le locali attività portuali, sospendendo contestualmente le lavorazioni medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;
- la preventiva acquisizione dei titoli di accesso alle aree portuali interessate dai lavori secondo le ordinarie procedure di questa Autorità;
- il costante coordinamento, per il tramite del personale preposto alla Direzione dei Lavori, in ordine alle eventuali necessità di occupazione di ulteriori spazi per la connessa cantierizzazione oltre a quanto già disciplinato con il presente atto;
- il rispetto delle norme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona portuale interessata, al cui riguardo si richiama il puntuale rispetto dell'Ordinanza dell'Autorità Portuale di Ancona n. 6 del 18/05/2016;

- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

È fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che, in relazione all'effettiva evoluzione dei lavori in argomento, venga emanata da questa Autorità o da altri soggetti istituzionali competenti.

ART. 5

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ancona.

ART. 6

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Minervino)

IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Garofalo)

ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL PORTALE SEGNALETICO SITO IN CORRISPONDENZA DELLE CORSIE DEL VARCO DOGANALE DA CHIO DI ACCESSO ALLA ZONA DEL PORTO STORICO DI ANCONA

ALLEGATO 1 – RAPPRESENTAZIONE PLANIMETRICA DELL'AREA DI INTERVENTO

